



DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Numero:	2011/G/00077 - Proposta N. 2011/00127
Data Adozione:	19/04/2011
Oggetto:	Nomina del Nucleo Istruttorio Comunale Valutazione Ambientale (N.I.CO.V.A) e organizzazione delle attività inerenti la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi
Ufficio:	Direzione Urbanistica
Relatore:	Matteo Renzi
Esecutività:	14/05/2011
Data pubblicazione:	04/05/2011

LA GIUNTA

VISTA la L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 che ha introdotto una normativa organica in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza, dando attuazione alla regolamentazione complessiva contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e adeguando la regolamentazione stessa alla peculiarità della realtà regionale;

EVIDENZIATO in particolare l'art. 5 della L.R. 10/2010 che disciplina l'ambito di applicazione della VAS stabilendo fra l'altro che:

1) sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

- i piani e i programmi elaborati per i settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006;
- le modifiche a tali piani e programmi, salvo le modifiche minori;

2) l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali (denominata "verifica di assoggettabilità") nei seguenti casi:

- per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscono o variano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;
- per le modifiche minori di piani e programmi di cui sopra;
- per i piani e programmi, diversi da quelli di cui sopra, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti;

3) in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo [65](#) della [L.R. n. 1/2005](#) e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui sopra, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali;

RILEVATO in particolare che con le modifiche apportate alla L.R. 10/2010 con L.R. 30 dicembre 2010 n. 69, la verifica di assoggettabilità a VAS è da attivarsi per ogni piano o programma e sue eventuali varianti;

PRESO ATTO che la L.R. 10/2010 all'art. 4 definisce come segue i soggetti partecipanti al processo di VAS:

“h) “autorità competente”: è la pubblica amministrazione o l’organismo pubblico individuati ai sensi dell’articolo 12, cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’espressione del parere motivato e che collabora con l’ “autorità procedente” o con il “proponente” il piano o programma nell’espletamento delle fasi relative alla VAS;

i) “autorità procedente”: la pubblica amministrazione che approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;

l) “proponente”: soggetto pubblico o privato, diverso dall’ “autorità procedente” di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;

m) “soggetti competenti in materia ambientale”: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull’ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 20;

n) “enti territoriali interessati”: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o programma secondo i criteri stabiliti dall’articolo 19;

o) “pubblico”: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

p) “pubblico interessato”: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;”

TENUTO CONTO in particolare che l’art. 12 della citata L.R. 10/2010 stabilisce che i comuni individuano, nell’ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di “autorità competente”, nel rispetto dei requisiti seguenti:

“1. (omissis).

Essa (l’ “autorità competente”) deve possedere i seguenti requisiti:

a) separazione rispetto all’autorità procedente;

b) adeguato grado di autonomia;

c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.”;

CONSIDERATO che secondo la normativa regionale citata per i piani e programmi approvati dal Comune la competenza in materia di VAS è del Comune;

CONSIDERATO che per il Comune di Firenze gli organi e le strutture competenti in materia di VAS ai sensi della L.R. 10/2010 e dell’ordinamento degli enti locali possano essere individuati come segue:

– “**autorità competente**” ai sensi dell’art. 12 è la Giunta Comunale che si avvale del supporto della “**struttura tecnico istruttoria**” che viene individuata con il presente atto;

– “**autorità procedente**” ai sensi dell’art. 16 è il Consiglio Comunale;

– “**proponente**” ai sensi dell’art. 15 è la Direzione Urbanistica;

– “**soggetti competenti in materia ambientale**” ai sensi dell’art. 18 della L.R. 10/2010 sono la Regione Toscana, la Provincia di Firenze, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza beni ambientali e architettonici, la Soprintendenza archeologica, l’Autorità di bacino del fiume Arno, l’Arpat, la ASL, i Consorzi di Bonifica competenti territorialmente, facendo comunque presente che il “proponente”, sulla base delle caratteristiche del piano o programma, suggerirà le necessarie integrazioni all’elenco dei “soggetti competenti in materia ambientale” di cui al presente punto;

RITENUTO pertanto necessario organizzare le strutture comunali interessate dal procedimento di formazione/approvazione di piani e programmi, ivi compresa la procedura di verifica di assoggettabilità/Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in modo da favorire il percorso procedurale degli atti ottimizzando le azioni fra i componenti coinvolti;

CONSIDERATO che, quanto a tali aspetti organizzativi, essendo gli atti da sottoporre a verifica di assoggettabilità/VAS riconducibili a piani di natura urbanistica, è opportuno che la Direzione Urbanistica assuma il ruolo di “proponente” e svolga i compiti di cui all’art. 15 della L.R. 10/2010; e che la Direzione Ambiente elabori gli atti tecnici di cui agli artt. 22 (documento preliminare per la verifica di assoggettabilità), 23 (documento preliminare per il rapporto ambientale VAS) e 24 (rapporto ambientale VAS) della L.R. 10/2010;

TENUTO CONTO che le attività di gestione correlate con l’esercizio delle funzioni dell’ “autorità competente” spettino ai dirigenti ed in particolare alla Direzione Urbanistica, in coerenza con il principio generale stabilito dal Testo unico degli enti locali (art. 107, comma 5: le disposizioni che conferiscono

agli organi di governo del Comune l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti);

RITENUTO altresì necessario istituire e costituire la struttura comunale di supporto tecnico e istruttorio all' "autorità competente" VAS, in quanto organismo idoneo a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all'espletamento delle attività che ad essa competono sul procedimento di VAS, così come indicato all'art. 14 della L.R. 10/2010;

CONSIDERATO OPPORTUNO

che per la struttura comunale di supporto tecnico e istruttorio all' "autorità competente" VAS, si costituisca un organismo interdirezionale in grado di soddisfare il corretto svolgimento delle attività di supporto in linea con i requisiti di interdisciplinarietà e di autonomia rispetto al "proponente" indicati dalla legge;

VISTA la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (*Norme per il governo del territorio*) e i suoi Regolamenti di attuazione;

VISTA la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (*Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza*);

RITENUTO di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico Enti locali*), per la necessità di assicurare massima celerità ed efficienza ai procedimenti in materia di VAS;;

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e preso atto del parere di regolarità tecnica reso in ordine al presente atto, precisando che da questo non deriveranno diretti effetti contabili consistenti in impegni di spesa o riduzione di entrata a carico del Comune;

D E L I B E R A

1) di dare atto che gli organi e le strutture competenti in materia di VAS, per il Comune di Firenze, sono individuati come segue:

- "**autorità competente**" ai sensi dell'art. 12 è la Giunta Comunale che si avvale del supporto della "**struttura tecnico istruttorio**" che viene individuata con il presente atto;
- "**autorità procedente**" ai sensi dell'art. 16 è il Consiglio Comunale;
- "**proponente**" ai sensi dell'art. 15 è la Direzione Urbanistica;
- "**soggetti competenti in materia ambientale**" ai sensi dell'art. 18 della L.R. 10/2010 sono la Regione Toscana, la Provincia di Firenze, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza beni ambientali e architettonici, la Soprintendenza archeologica, l'Autorità di bacino del fiume Arno, l'Arpat, la ASL, i Consorzi di Bonifica competenti territorialmente, facendo comunque presente che il "proponente", sulla base delle caratteristiche del piano o programma, suggerirà le necessarie integrazioni all'elenco dei "soggetti competenti in materia ambientale" di cui al presente punto;

2) di stabilire che al fine di favorire il percorso procedurale degli atti razionalizzando i processi inerenti la verifica di assoggettabilità/Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per quanto evidenziato in premessa

- la Direzione Urbanistica, quale "proponente", svolge i compiti di cui all'art. 15 della L.R. 10/2010;
- la Direzione Ambiente elabora gli atti tecnici di cui agli artt. 22, 23 e 24 della L.R. 10/2010;

specificando che le attività di gestione correlate con l'esercizio delle funzioni dell' "autorità competente" spettino alla Direzione Urbanistica;

3) di istituire e costituire il Nucleo Istruttorio Comunale Valutazione Ambientale (N.I.CO.VA.) quale struttura comunale di supporto tecnico e istruttorio all' "autorità competente" VAS, in quanto organismo idoneo a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all'espletamento delle attività che ad essa competono sul procedimento di VAS, costituita da un rappresentante per ciascuna delle sottostanti Direzioni, designato con apposito atto:

- Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali

- Direzione Ambiente
- Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità
- Direzione Patrimonio Immobiliare
- Direzione Urbanistica

precisando che l'incarico di Presidenza sarà attribuito di volta in volta dal Coordinatore dell'Area di coordinamento Sviluppo urbano;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.